

Allegato allo Statuto

REGOLAMENTO

per disciplinare i rapporti tra la Società C.A.M. S.p.A., l'Ente d'Ambito n. 2, gli Enti Locali Soci e non soci, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello statuto societario.

ART. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del cd. controllo analogo sulla soc. CAM s.p.a e si applica in tutti gli atti giuridici che regolano i rapporti tra la CAM S.p.a., l'Ente d'Ambito n. 2 marsicano, i comuni soci e non soci.

Gli organi gestionali della CAM s.p.a. sono assoggettati ai controlli previsti nel presente regolamento, ulteriori ed in aggiunta ai poteri di cui dispongono, ai sensi del diritto civile e commerciale, gli azionisti della società di capitale.

ART.2 - Modalità di esercizio del controllo.

L'Ente d'Ambito Territoriale Marsicano, attraverso i propri organi ed uffici, esercita il controllo sulla società secondo quanto riportato nel contratto di servizio e negli articoli seguenti.

L'A.T.O. esercita il controllo di cui al presente

regolamento in nome e per conto dei Comuni soci e non soci della Società, anche ogni volta che ne facciano richiesta, nel rispetto delle decisioni del singolo Consiglio Comunale.

Sotto sottoposti all'approvazione dell'ATO, mediante controllo preventivo esercitato anche in nome e per conto di tutti i comuni facenti parte dell'ATO, gli atti fondamentali di gestione del servizio di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo: il piano economico e finanziario, il programma degli interventi, il piano annuale delle assunzioni temporanee ed a tempo indeterminato; il regolamento del S.I.I., la carata del servizio.

In particolare tutti gli atti inerenti la gestione e l'amministrazione adottati dagli organi di gestione della Soc. CAM, comportante disposizioni di somme superiori complessivamente a Euro 7.500 (settemilacinquecento), debbono essere trasmessi all'ATO entro un congruo termine (indicativamente 5 o 3 giorni ovvero ad horas in caso di urgenza), anche in via telematica, per la presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti ovvero invito al riesame. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di invito

al riesame l'efficacia degli atti di gestione ed amministrazione è sospesa e priva di effetti giuridici finì alla decisione definitiva da parte dell'ATO. Nel caso di necessità ed urgenza possono essere adottate adeguate misure cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.

L'ATO, in contraddittorio con la soc. CAM, può esercitare i poteri di annullamento degli atti di gestione nonché quelli sostitutivi nel caso di inadempienze del gestore stesso.

ART. 3 - Controllo preventivo

La società entro il 15 novembre di ogni anno, e comunque in ogni tempo previa motivata richiesta, è tenuta ad inviare ai comuni Soci copia della relazione previsionale e programmatica e dell'allegato Piano economico di gestione riferito all'esercizio successivo.

Tale termine, per comprovati e giustificati motivi che saranno esplicitati nella premessa alla Relazione testè citata, potrà essere prorogato di 30 giorni lavorativi consecutivi.

I comuni possono inviare parere ed osservazioni alla Società entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento,

decorso inutilmente tale termine la Società potrà non prendere in considerazione le comunicazioni ricevute in ritardo.

Entro trenta giorni dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, il Presidente della Società ha l'obbligo di convocare secondo le norme dello statuto, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare la relazione previsionale e programmatica con l'annesso Piano economico di gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dai Comuni soci.

Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'Art. 24 dello Statuto della società.

ART. 4 - Controllo concomitante

La Società è tenuta ad inviare entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, un report nel quale sia contenuta l'analisi dell'andamento di gestione corrente, un quadro sintetico comparativo con la gestione previsionale approvata, ed i presupposti giustificativi relativi alle eventuali discordanze, nonché i provvedimenti correttivi adottati.

I soci trasmettono il loro parere e le loro osservazioni,

e qualora lo ritenessero opportuno chiedono, concordandone i termini, apposito incontro con la Società.

Il Presidente entro il 30 settembre, convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla presa d'atto ed approvazione delle eventuali variazioni alla Relazione Previsionale e programmatica ed all'annesso Piano economico di gestione, che si rendessero urgenti e necessarie nel corso dell'esercizio.

ART. 5 - Controllo Consuntivo

La società entro 60 giorni lavorativi consecutivi dalla chiusura dell'esercizio è tenuta ad inviare ai Comuni Soci gli Atti Propedeutici ed essenziali ai fini della redazione del bilancio finale di esercizio, nonché le risultanze dello stesso per una corretta ed approfondita valutazione.

Nei trenta giorni successivi, il Presidente convocherà i Comuni Soci ad apposita riunione alla quale saranno presenti la D.G. e tutti i capi servizio per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

Tutte le valutazioni ed osservazioni inviate dai comuni soci alla società, prima della Convocazione

dell'Assemblea di Bilancio, saranno oggetto di apposita discussione prevista nell'Ordine del giorno di convocazione della stessa.

ART. 6 - Attività Straordinaria

Il Comune socio ha diritto ad essere informato preventivamente su tutte le attività non connesse allo svolgimento ordinario del servizio, che si dovessero rendere necessarie sul proprio territorio: in particolare, lavori straordinari.

La Società ha il dovere di informare tempestivamente il Comune di tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio non programmabili.

La Società ha il dovere di relazionare al Comune Socio il superamento delle stesse e le soluzioni adottate.

Art. 7 - Incontri

Il Comune Socio ha diritto a promuovere ed ad ottenere dalla Società, incontri e riunioni anche pubbliche, per verificare e relazionare in ordine alle attività svolte dalla società, o in ordine a problematiche specifiche relative al proprio territorio, da tenersi presso la Casa Comunale.

ART.8 - Accesso agli Atti

Il Comune Socio ha diritto, previa preventiva comunicazione e richiesta scritta all'accesso, visione e copia di tutti gli Atti connessi alla gestione ed alle attività della Società, compatibilmente con le norme che regolano la tutela della Privacy.

Tale diritto è esteso a tutti i Consiglieri Comunali ed agli assessori che ne faranno richiesta al proprio Comune di appartenenza, secondo le norme contenute nei rispettivi Regolamenti comunali che ne disciplinano il diritto.

ART. 9 - Controlli dei comuni non soci

I controlli e le facoltà di cui agli articoli precedenti sono esercitati anche da parte dei comuni non soci per i quali il C.A.M. SpA gestisce il servizio in forza dell'affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito.

ART. 10 - Norma finale

Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, ovvero su proposte migliorative da parte dell'ATO, nelle parti oggetto della modifica.

L'ATO e i Soci procederanno alla presa d'atto delle modifiche intervenute nella prima riunione utile che dovrà tenersi, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

Firmato

TEDESCHI Gianfranco

NOTAIO FILIPPO RAUCCIO

IMPRONTA DEL SIGILLO

La presente copia ottenuta in parte con fotocopiatrice ed in parte con stampante laser di facciate cinquantadue è conforme all'originale.

Si rilascia per

Avezzano, lì 17 febbraio 2009